



COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

COPIA

Delibera n. 68
in data 29/11/2013

V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E D E L C O N S I G L I O C O M U N A L E

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SECONDA RATA ANNO 2013. EQUIPARAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE DELLE UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI.

L'anno DUEMILATREDICI, questo giorno di VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 20:30 in Sant'Agostino, nella apposita sala delle adunanze, in seguito a determinazione del Sindaco e ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria - pubblica. Risultano presenti:

| | | | |
|------------------|---|-------------------|---|
| TOSELLI FABRIZIO | P | ROSSI RENZA | P |
| MARVELLI FILIPPO | P | SCIMITARRA OLGA | A |
| LODI ROBERTO | P | SCHIAVINA MATTEO | P |
| VERGNANI ILARIA | P | TASSINARI SIMONE | P |
| GRAZIOLI LORENZO | P | BONORA ANNA | P |
| PAZI LUCA | P | ANSALONI MAURO | P |
| LODI LUIGI | P | SANTI MICHELE | A |
| DIEGOLI ANTONIO | P | FERRIOLI VITTORIO | P |
| SICILIA TEODORA | P | | |

Assume la presidenza Toselli Fabrizio quale Sindaco.

Assiste in funzione di Segretario il Dott. Antonino Musco, quale Segretario Comunale.

Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dichiara aperta la seduta.

SINDACO – Con questa delibera l'amministrazione fa una scelta di equiparare le seconde case che sono date in comodato d'uso gratuito ai parenti di I grado all'abitazione prima casa.

Era una facoltà uscita nel decreto che sospendeva la prima rata dell'IMU, dava la facoltà ai comuni di poter andare in questa direzione, prevedendo un fondo proprio, perché ovviamente nel momento in cui facciamo questa scelta sono risorse che vengono a mancare, quindi l'amministrazione ha dovuto recuperarle all'interno del proprio bilancio; dava la possibilità anche di fare delle fasce ISEE quindi di tener conto anche del reddito, quindi decidere una soglia sotto la quale dare questo incentivo e sopra la quale invece non darlo.

Ovviamente questa scelta riguarda una sola abitazione, quindi la famiglia che ha due figli, quindi due appartamenti in cui i due figli sono in comodato d'uso gratuito, questa vale per una sola abitazione, quindi c'è il limite di una sola casa, come prevede il decreto, e l'amministrazione ha fatto la scelta di creare un fondo importante e di individuare comunque una fascia ISEE, come limite massimo sotto il quale questo regolamento funziona e sotto la quale uno non ne ha diritto; questa fascia ISEE è di 50.000 euro, quindi è una fascia ISEE altissima perché comunque abbiamo voluto inserire quasi tutte le abitazioni. La fascia ISEE a 50.000 euro – abbiamo fatto le proiezioni – vuol dire stipendi da 100.000 euro all'anno, diverse proprietà, quindi l'idea nostra era quella di considerare per tutti quelli che hanno figli in comodato d'uso gratuito di equiparare la prima casa, aspettando la decisione del governo; oggi sappiamo già che il governo ha deciso che sulla prima casa non si paga più questa tassa anche per quest'anno, quindi queste famiglie che a giugno hanno pagato la loro prima rata perché erano considerate seconde case, a dicembre non pagheranno più nulla. I calcoli che abbiamo fatto noi con questo fondo come ragioneria pensiamo a una casistica più o meno intorno alle 60/70 unità immobiliari che rientrano in questa tipologia, quindi diciamo che per queste famiglie a dicembre non pagheranno più. Ovviamente ci sono delle tipologie di case che rimangono fuori, ma come rimangono fuori dal pagamento della prima casa, non tutte le case sono esentate dal non pagamento della rata dell'IMU, perché ci sono le categorie A1, A8, A9 che vengono considerate case di lusso che continuano a pagare, hanno pagato la prima rata e pagheranno anche la seconda, quindi queste tipologie sono fuori.

E' un'iniziativa, e prima si scherzava con il consigliere Ansaloni, diciamo il famoso lodo Ansaloni-Toselli, nel senso che se n'è dibattuto parecchio in questo consiglio comunale quando si è ragionato dell'IMU si era concordato nel senso che su questo tema devo dire che l'idea è sempre stata comune, bisognava trovare i soldi e devo dire che come amministrazione siamo stati bravi a trovare questo fondo perché comunque, ripeto, sono 50.000 euro che noi mettiamo su una scelta politica che abbiamo voluto fare e che non tutti i comuni non so se faranno perché è una facoltà, ma credo che quasi tutti non faranno, e quindi credo che invece sia assolutamente una scelta che va nella direzione che si diceva prima: lasciare due soldi in più nelle tasche di queste famiglie sperando che a dicembre facciano qualche regalo in più, quindi nel nostro piccolo agevoliamo quello che può essere un aumento dei consumi, perché la chiave, a mio parere, di crescita del paese come Italia è quella di far ripartire i consumi quindi fare in modo che la gente abbia due soldi in più in tasca.

ANSALONI MAURO – Il sindaco ci ha messo il cappello anche lui sopra ma diciamo che siamo stati, come gruppo, contenti perché naturalmente ne avevo parlato io ma era una presa di posizione di tutto il gruppo, siamo stati contenti di aver stimolato una sensibilità che a inizio anno 2012, quando si è deciso di istituire aliquote richieste dalla normativa per l'IMU ecc., non c'era, e che giunge un po' tardivo perché siamo sull'ultima rata del 2013 ma che comunque darà un qualche sollievo a una sessantina di famiglie e quindi, per quanto imperfetto e per quanto incompleto sia il provvedimento va comunque nella direzione di cercare di dare uno sgravio soprattutto per una questione anche di equità tra la prima casa e la seconda casa, che in realtà non è seconda casa perché non viene pagato un affitto ma viene utilizzata da un figlio che con la sua famiglia la occupa, o viceversa. Tengo a precisare che questo non è un regolamento, a me sarebbe piaciuto avere un

regolamento a S.Agostino che parlasse di IMU; è una delibera che ha natura e caratteristiche regolamentari però non è proprio un regolamento. La cosa si esaurisce qui perché da quest'altro anno, se è vero, non ci sarà più questa tassa ma ce ne viene propinata un'altra probabilmente peggiore, quindi dopo vedrà, chi ci sarà, che cosa fare. Chiudo il mio intervento con soddisfazione per aver ottenuto un 10 rispetto a un 100 che ci aspettavamo, ma pur sempre qualcosa abbiamo ottenuto, grazie.

SINDACO – La possibilità di poter equiparare è il decreto di agosto, prima si poteva eventualmente pensare di alleggerire ma non di equiparare, quindi prima si parlava di un'eventuale riduzione ma non una cancellazione totale, con la regolamentazione. Con questa operazione secondo me non è 10, ci avviciniamo molto al 100 nel senso che qui andiamo veramente ad equiparare poi dopo chiaramente il governo decide se eliminare l'IMU sulla prima casa; sappiamo oggi, e devo dire che su S.Agostino non abbiamo tutti i "casini" che magari ci saranno su altri comuni che hanno aumentato l'aliquota base, quindi a S.Agostino che abbiamo mantenuto l'aliquota base sia sulle prime case, e poi io voglio capire bene anche quella sui terreni agricoli perché secondo me non ce la raccontano giusta, su S.Agostino, avendo l'aliquota standard ovviamente viene tolta completamente e quindi possiamo dire ufficialmente che non si pagherà né la prima casa perché comunque era già prima casa e né appunto, per queste 60/70 famiglie, che appunto a dicembre non saranno tenute a versare il contributo.

TASSINARI SIMONE – Io avevo una domanda invece abbastanza tecnica, nel senso che dalla delibera è abbastanza chiaro quali sono le autocertificazioni, che cosa deve contenere la richiesta di annullamento di un contributo. Mi è venuto un dubbio però e mi chiedo: quando c'è un comodato d'uso di questo genere, questo comodato d'uso deve essere registrato e quindi deve prevedere una registrazione o no?

SINDACO – Non lo prevede, ma ad esempio il comodato d'uso gratuito non lo prevede neanche per la ricostruzione, cioè la ricostruzione legata al terremoto, chi ha un figlio che ha un comodato d'uso gratuito è anche una scrittura privata e non ha bisogno di registrarla.

TASSINARI SIMONE – Quindi sicuramente il richiedere l'adesione a questo contributo non è necessario presentare nessun tipo di registrazione ufficiale.

SINDACO – Esatto, non facciamo come lo Stato, che toglie da una parte e mette dall'altra, qui togliamo e basta.

VERGNANI ILARIA – Un plauso dal gruppo di maggioranza alla giunta per l'applicazione di questa equiparazione delle case, perché siamo andati incontro a un problema di molti cittadini e soprattutto riconosciamo anche la correttezza di aver alzato questa fascia a 50.000 euro per l'esenzione. Il voto sarà favorevole.

ANSALONI MAURO – Mi lasciano la possibilità di fare la dichiarazione di voto: il gruppo naturalmente si esprime in modo favorevole quindi voterà favorevolmente alla delibera, contento appunto di aver ottenuto un vantaggio non per noi, non per la maggioranza ma per tutti i cittadini del nostro comune, che ne riscontrano la casistica all'interno di questa delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 7, 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, in materia di Imposta Municipale Propria;

Visto l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modifiche, con il quale è stata anticipata l'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Visto l'art. 13, c. 13, del richiamato D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove si stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Ritenuto pertanto attribuire alla presente deliberazione natura regolamentare ai sensi dell'articolo sopracitato;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 24/07/2013 con cui sono state approvate le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2013;

Visto l'art. 2-bis del D.L. n.102 del 31/08/2013, convertito in legge n. 124 del 29/10/2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.254 del 29-10-2013, secondo cui i comuni possono equiparare all'abitazione principale, limitatamente alla seconda rata dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2013, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;

Precisato che:

- per abitazione principale ai fini IMU s'intende l' immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e ed il suo nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica . (art. 13, c. 2 DL. 201/2011);
- per pertinenza ai fini IMU s'intende si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Considerato che l'art. 2 bis del D.L. 102 del 31/08/2013, di conversione nella legge 124 del 28/10/2013, stabilisce che i Comuni possono definire i criteri e le modalità per l'applicazione

dell'agevolazione di cui sopra ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) al quale subordinare la fruizione del beneficio;

Visto l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che il comma 381, dell'art. 1, della L. 228/2012, modificato con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, ha previsto che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali è il 30 settembre 2013 ed il D.L. 102 del 31/08/2013 che differisce tale termine ulteriormente al 30/11/2013;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10 del D.L. 35 dell'8 aprile 2013, convertito in Legge n. 64 del 6 giugno 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria, a decorrere dall'anno di imposta 2013, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Visto altresì il D.L. 102 del 31/08/2013 che statuisce che per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Visto che l'art. 2 bis al comma 2 del D.L. 102/2013 stabilisce che, al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma 1, del D.L. 102/2013, e' attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 102 del 31/8/2013 (Legge n. 124 del 28/10/2013);

Ritenuto opportuno introdurre l'agevolazione di cui all'art. 2 bis del D.L. 102/2013 equiparando all'abitazione principale, limitatamente alla seconda rata dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2013, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo d'imposta l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Ritenuto necessario subordinare la spettanza dell'agevolazione all'applicazione dell'indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.), così come previsto dall'art. 2 bis D.L. 102/2013, a favore delle categorie di contribuenti sotto indicate al fine di favorire la politica familiare:

- Soggetto passivo d'imposta inserito in un nucleo familiare il cui indicatore I.S.E.E. non sia superiore ad Euro 50.000,00;

Ritenuto di stabilire che per l'applicazione dell'agevolazione, pena l'esclusione dalla stessa, si dovranno seguire le seguenti modalità:

- i contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente, con raccomandata o posta elettronica certificata al Servizio Tributi del Comune, entro 31 del mese di Gennaio 2014 richiesta mediante apposita autocertificazione redatta sul modello approvato dal Comune nella quale si deve dichiarare:
 - nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita e codice fiscale, percentuale di possesso ed identificativi dell'immobile e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parente in linea retta di primo grado che la utilizza come abitazione principale.
 - nominativo, codice fiscale e grado di parentela del soggetto a cui il soggetto passivo d'imposta concede in uso gratuito l'immobile e relative pertinenze.
 - che il Valore ISEE dell'anno 2012 riferito al nucleo familiare del soggetto passivo d'imposta (colui che concede in uso gratuito al parente in linea retta di primo grado l'unità abitativa e relative pertinenze) non è superiore ad Euro 50.000,00
- Il termine di presentazione dell'istanza è perentorio, pena la decadenza dal beneficio per l'anno 2013;
- i contribuenti in possesso dei requisiti potranno, al momento del pagamento dell'ultima rata dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013, già tenere conto della beneficio richiesto;
- le autocertificazioni verranno esaminate dagli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale che, in caso di dichiarazioni infedeli, applicheranno le sanzioni previste dalla legge;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Acquisito il parere dell'organo di revisione in data 18/7/2013, così come previsto dall'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal n. 1 della lettera o) del comma 1 dell'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

All'unanimità di voti

DELIBERA

1. di equiparare all'abitazione principale, limitatamente alla seconda rata dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2013, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo d'imposta l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
2. di stabilire che l'applicazione dell'agevolazione è riservata ai soggetti passivi di imposta aventi un valore ISEE dell'anno 2012, riferito al nucleo familiare del soggetto passivo d'imposta (colui che concede in uso gratuito al parente in linea retta di primo grado l'unità abitativa e relative pertinenze), non superiore ad Euro 50.000,00;
3. di per beneficiare dell'agevolazione occorre seguire le seguenti modalità:
 - i contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente, con raccomandata o posta elettronica certificata al Servizio Tributi del Comune, entro 31 del mese di Gennaio 2014 richiesta mediante apposita autocertificazione redatta sul modello approvato dal Comune nella quale si deve dichiarare:
 - nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita e codice fiscale, percentuale di possesso ed identificativi dell'immobile e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parente in linea retta di primo grado che la utilizza come abitazione principale.
 - nominativo, codice fiscale e grado di parentela del soggetto a cui il soggetto passivo d'imposta concede in uso gratuito l'immobile e relative pertinenze.
 - che il Valore ISEE dell'anno 2012 riferito al nucleo familiare del soggetto passivo d'imposta (colui che concede in uso gratuito al parente in linea retta di primo grado l'unità abitativa e relative pertinenze) non è superiore ad Euro 50.000,00
 - Il termine di presentazione dell'istanza è perentorio, pena la decadenza dal beneficio per l'anno 2013;
 - i contribuenti in possesso dei requisiti potranno, al momento del pagamento dell'ultima rata dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013, già tenere conto della beneficio richiesto;
 - le autocertificazioni verranno esaminate dagli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale che, in caso di dichiarazioni infedeli, applicheranno le sanzioni previste dalla legge;
4. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento comporterà un minor gettito presunto a titolo di Imposta Municipale Propria per l'anno 2013 pari ad Euro 50.000 ed ai sensi dell'art. 2 bis comma 2 del D.L. 102/2013 il competente ufficio tributi richiederà il contributo per il minor gettito secondo le modalità che saranno stabilite con Decreto del Ministero dell'Interno;
5. di dare atto che la presente deliberazione ha natura regolamentare a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;

6. di demandare al Responsabile del Servizio Tributi la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013.

Con separata votazione ad esito unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
CC N. 68 DEL 29/11/2013

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SECONDA RATA ANNO 2013.
EQUIPARAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE DELLE UNITA' IMMOBILIARI
CONCESSE IN COMODATO A PARENTI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49,
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA

S. Agostino, li 22/11/2013

Il Responsabile del Servizio
F.to PASQUINI ALBERTO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art.
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

S. Agostino, li 22/11/2013

Il Responsabile del Servizio
F.to PASQUINI ALBERTO

Redatto il presente viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Toselli Fabrizio

IL SEGRETARIO
F.to Musco Antonino

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 05/12/2013 all'albo pretorio.

Addi 05/12/2013

F.to IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale

Li _____

IL CAPO SETTORE AA.GG.

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 05/12/2013 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
- E' stata trasmessa in data al CORECO per il controllo di legittimità.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione (art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Addi

F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.